

Art. 87 Zone per attrezzature cimiteriali

Sono zone destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.

Nelle zone cimiteriali si osservano disposizioni di cui alla legge 24 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.

Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri:

Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione 10 mq/100 mq di Sf.

Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di cui all'art. 2 paragrafo B, per l'applicazione dei prescritti vincoli di in edificabilità.

Per la struttura cimiteriale di S. Andrea, è consentita la realizzazione di piccole strutture, nella misura massima di 50 mq di SE, per lo svolgimento di attività correlate e di servizio all'attrezzatura.